

Legge sul Dopo di noi: perché scegliere il trust

*Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi LUM Jean Monnet, e
Cesare Placanica - Dottore Commercialista e Revisore contabile, Loconte & Partners*

Per la prima volta, con la legge sul Dopo di noi, vengono individuate e riconosciute nell'ordinamento italiano specifiche tutele per le persone con disabilità gravi, prive di sostegno familiare. Il primo istituto da incentivare per raggiungere tali obiettivi è il trust, che - a conferma della sempre maggiore importanza assunta come strumento di protezione del patrimonio, di pianificazione del passaggio generazionale e di tutela dei soggetti più deboli - si pone come la soluzione potenzialmente più idonea per soddisfare le esigenze delle persone e delle loro famiglie per la tutela e assistenza dei disabili. Sono alcune delle tematiche che verranno approfondite nel corso del Master "Pianificazione patrimoniale e wealth management", al via a Milano dal 10 febbraio 2017. Nel Dossier di IPSOA Quotidiano una panoramica di tutti gli strumenti disponibili per una corretta e virtuosa strategia di wealth management.

La **legge sul Dopo di Noi** (legge n. 112 del 2016) disciplina per la prima volta misure di assistenza per le persone con disabilità gravi, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno oppure nel caso venisse meno tale sostegno, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.

La norma si inserisce in un contesto che solo dal 1992 con la legge 104 aveva iniziato ad occuparsi di questa materia introducendo la **nozione di "disabile grave"** ovvero di un "soggetto che a causa di una minorazione abbia ridotta l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale."

La legge ha la finalità pertanto di favorire il benessere dei disabili, la loro autonomia, la piena inclusione sociale, il diritto del disabile di migliorare la qualità della vita.

Questo, mediante progetti volti a garantire la permanenza del disabile in una soluzione abitativa extra-familiare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza o progetti volti ad impedire l'isolamento come il co-housing e progetti inerenti la vita quotidiana ed il raggiungimento del maggior livello di autonomia dei disabili.

Tali finalità verranno finanziate con un apposito Fondo pubblico partecipato da regioni, enti locali e organismi del terzo settore.

La legge prevede inoltre **esenzioni e sgravi sui trasferimenti di beni** dopo la morte dei familiari, agevola la costituzioni di **trust**, di **vincoli di destinazione** (ex art. 2645-terc.c.), di **fondi speciali**, di contratti di **affidamento fiduciario** anche a favore di ONLUS e incentivi alle **erogazione liberali** da parte dei privati oltre a sgravi fiscali per la stipula di polizze assicurative.

Consulta il [Dossier Wealth management](#)

La legge richiama come **primo istituto da incentivare il trust** a conferma dei sempre maggiori consensi che riceve nell'ordinamento giuridico italiano e della possibilità che sia la **soluzione più idonea** per soddisfare le esigenze delle persone e delle loro famiglie per scopi meritevoli quali la tutela e l'assistenza dei disabili. Esigenze che difficilmente potrebbero essere soddisfatte da altri strumenti giuridici.

Sicuramente in questa direzione va intesa l'accezione positiva dell'**esenzione dall'imposta di successione e donazione** stabilita dall'art. 6, comma 1, della legge in merito ai beni ed ai diritti conferiti in trust e negli altri istituti in favore delle persone con disabilità grave.

Per godere di tali esenzioni il trust come gli altri istituti dovranno perseguire come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità. Il beneficiario delle predette finalità sarà esclusivamente il disabile. Nell'atto istitutivo che andrà redatto per atto pubblico andranno indicati il beneficiario finale del patrimonio residuo alla morte del disabile e, in maniera chiara ed univoca, tutti i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli, compreso quello del guardiano generalmente non obbligatorio in altri trust.

Assume particolare rilievo in quest'ambito il **trust autodichiarato**, più volte ritenuto nullo dalla giurisprudenza non realizzandosi in questo caso l'effetto segregativo del patrimonio.

La legge n. 112/2016 tuttavia ne dà implicito riconoscimento. È il caso del **trust di famiglia** con il quale i genitori potrebbero occuparsi direttamente dei figli amministrando il patrimonio ed indicando per il futuro un'altra persona in grado di svolgere questo ruolo dopo la loro morte.

A conferma del positivo orientamento nei confronti dell'istituto, assume particolare rilevanza la recente sentenza della sezione tributaria della Corte di cassazione n. 21614 del 26 ottobre 2016, in netto contrasto con orientamenti precedenti della Stessa Corte, che ha ribadito la legittimità del trust autodichiarato con conferimento di beni e l'esenzione dalle imposte di successioni e donazioni che invece si applicano quando vi è un effettivo trasferimento in capo ai beneficiari.

Tale orientamento testimonia l'importanza che il **trust** assume come strumento di **protezione del patrimonio**, di **pianificazione del passaggio generazionale**, di **tutela dei soggetti più deboli**.